

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 892

**Valutazione dell’Impatto Sanitario dello stabilimento siderurgico di Taranto – ex ILVA SpA in A.S..  
Approvazione del Protocollo d’intesa tra Organizzazione Mondiale della Sanità e Regione Puglia e variazione di bilancio.**

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano di concerto con l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e confermata dal Direttore di quest’ultimo Barbara Valenzano, rappresenta quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- la Valutazione di Impatto sulla salute o di Impatto Sanitario (d’ora in avanti per brevità VIS) può essere definita come una combinazione di procedure, metodi e strumenti che consentono di valutare i potenziali e, talvolta, non intenzionali, effetti di una politica, piano, programma o progetto sulla salute di una popolazione e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione esposta, individuando le azioni appropriate per la loro gestione. La VIS si colloca a fianco della VIA in una ottica prospettica con l’obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli impatti di un’opera su un dato territorio: è dunque uno strumento di supporto ai processi decisionali ed interviene prima che questi ultimi siano realizzati. Essa si avvale di conoscenze e tecniche rinvenienti dall’epidemiologia, dalla sociologia, dalla sanità pubblica, basandosi su un approccio intersettoriale e multidisciplinare: lo scopo e la *ratio* sottese sono pertanto l’accertamento a priori della compatibilità di tali scelte con la salute dei cittadini, discendenti dalla realizzazione di un nuovo progetto o dalle scelte programmatiche definite dai soggetti istituzionali nei settori non strettamente sanitari. In sintesi essa ha lo scopo di valutare i possibili impatti sia positivi che negativi ed i benefici diretti ed indiretti sulla salute, nel breve e nel lungo periodo: pertanto deve considerare e contemplare diverse proposte alternative che accrescano i benefici per la salute, propongano azioni di mitigazione dei potenziali effetti negativi, riducano i costi sanitari, ponendo attenzione ad altri elementi incidenti su disuguaglianze e diseguità;
- i primi riferimenti in Europa inerenti alla istituzionalizzazione della VIS sono riconducibili alla normativa relativa alla Valutazione d’Impatto Ambientale (d’ora in avanti per brevità VIA) e, in particolare, nella Direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 relativa alla Valutazione d’Impatto di determinati progetti pubblici e privati: si legge infatti nella prefata Direttiva che tale valutazione deve individuare, descrivere e valutare la molteplicità dei fattori che costituiscono l’ambiente, presi singolarmente ed in interazione fra loro: il primo ad essere citato è l’uomo;
- il percorso di elaborazione della VIS è proseguito in Europa nei primi anni novanta, incentrato sul concetto a mente del quale le proposte politiche non debbano generare impatti avversi sulla salute o ostacoli alla sua promozione: le basi della VIS sono state rafforzate con l’articolo 129 del Trattato di Maastricht del 1992 secondo il quale *“La Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario sostenendone l’azione”*. Ed ancora il successivo art. 130 dispone che *“La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - protezione della salute umana”*;
- l’evoluzione di tale normativa è ancora rappresentata dall’art. n. 152 del Trattato di Amsterdam del 1997 il quale stabilisce che *“Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”* nonché che *“L’azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana”*;
- la successiva Direttiva n. 97/11/CEE del 1997, di modifica della Direttiva n. 85/337/CEE, dispone che *“Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto”*;

- il documento di consenso elaborato nel 1999 a Gothenburg dall'European Centre for Health Policy attraverso una consultazione di esperti convocati dal Centro Europeo per la Politica Sanitaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (d'ora in avanti per brevità OMS) recita altresì che *“La Valutazione di Impatto sulla Salute è una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute di una popolazione di una politica, piano o progetto e la distribuzione di tali effetti all'interno della popolazione”* (EHPWHO, 1999);
- con la Direttiva n. 2003/35/CE del 2003 recante la *“Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia”*, il Parlamento Europeo ha ribadito che *“la normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana”*;
- il Protocollo di Kiev del 2003 ha riconosciuto l'importanza di integrare le considerazioni ambientali e sanitarie nella preparazione e nella adozione di piani e programmi nonché nella programmazione e nella legislazione.

#### CONSIDERATO CHE:

- nell'ordinamento giuridico italiano la Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* ha introdotto la VIS nell'ambito della VIA, e, segnatamente, al comma *b-bis*) dell'art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 e smi è stata introdotta la definizione di Valutazione di Impatto Sanitario quale *“elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione”*. Il legislatore ha però circoscritto tale obbligo alle sole categorie progettuali contemplate dall'Allegato II dello stesso Decreto, la cui competenza per la Valutazione di Impatto Ambientale è statale:
  - raffinerie di petrolio greggio (punto 1 All. II)
  - impianti di rigassificazione e liquefazione con almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (punto 1 All. II)
  - terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (punto 1 All. II)
  - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW (punto 2 dell'Allegato II).
- nel 2017 il d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* (che ha significativamente innovato la Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi) ha ulteriormente codificato il concetto di VIS introducendolo espressamente nell'art. 5 comma 1 alla lettera *b-bis*) che così definisce la definisce: *“elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'istituto superiore della sanità, al fine di stimare gli Impatti complessivi, diretti ed Indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione”*;
- anche il successivo art. 23 comma 2 del citato decreto è riferito alla VIS allorché prevede che *“Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità”*: ne consegue che a mente dell'attuale normativa Italiana il proponente che dovesse presentare al Ministero dell'Ambiente istanza per un progetto ricadente nel suddetto campo di applicazione, alla documentazione prevista *ex lege* per l'istanza di VIA deve allegare

anche un altro documento da redigere secondo le linee guida adottate dal Ministero della Salute inerente specificatamente alla valutazione del danno sanitario. E' rimasta ovviamente invariata la previsione recata e già codificata dal prefato art. 26 che fa sempre riferimento a linee guida elaborate dal Ministero della salute di concerto con l'Istituto Superiore di sanità pubblica (già approvate dall'istituto Superiore di sanità ma a tutt'oggi in via di aggiornamento);

- a livello regionale, con la Lr. Puglia n. 67/2018 rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*", all'art. 57 recante "*Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11*", è stato inserito dopo l'art. 1 della l.r. n. 11/2001 e smi concernente la Valutazione di impatto ambientale, il seguente comma 2 bis):

*"La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica e ambientale finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali, relative ai progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate dalla parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), siano assunte nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e di tutela:*

- a) della salute umana;*
- b) della conservazione delle risorse;*
- c) del miglioramento della qualità della vita;*
- d) della resilienza degli ecosistemi incisi."*

Il successivo comma 2-ter recita: "*La Regione, nelle decisioni medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell'ambiente sarà oggetto di un miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento.*";

- anche la più recente giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in ordine alla valenza assunta dal documento inerente alla valutazione del danno sanitario: ed infatti il Consiglio di Stato (sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019), nell'annullare una precedente sentenza del TAR di Brescia (n. 1255/2017) concernente l'annullamento degli atti della serie procedimentale finalizzata al rilascio dell'AIA per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha così statuito: "*contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, non può fondatamente sostenersi che gli impatti sulla salute pubblica fossero già stati considerati, illustrati e motivati nella precedente Valutazione di Impatto Ambientale del 2013, poiché una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS, avuto riguardo, per un verso, all'accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un altro verso, all'analisi dell'impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all'ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità di abitazioni e di attività imprenditoriali preesistenti*". Il principio di diritto enucleabile da tale recentissima pronuncia è dunque quello a mente del quale sebbene - in linea di principio - nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L'Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.

#### **ATTESO CHE:**

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in avanti MATTM) n. 450 del 4 agosto 2011 veniva rilasciato a favore di ILVA SpA il provvedimento recante l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con l'apposizione di una serie di specifiche prescrizioni;
- con successivo Decreto del MATTM n. 000547 del 26 ottobre 2012, in esito alla richiesta formulata dalla Regione Puglia con Istanza del 5 marzo 2012, sulla scorta della relazione tecnica predisposta da Arpa Puglia relativa ai risultati del monitoraggio diagnostico del benzo(a)pirene effettuato a Taranto in ottemperanza al Protocollo Integrativo di Intesa Arpa-Regione Puglia, e, sulla scorta delle disposizioni dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e smi, veniva rilasciato all'ILVA SpA il provvedimento di riesame della precedente AIA;

- con distinti atti del MATTM sono altresì stati disposti specifici provvedimenti di riesame relativi a singole prescrizioni apposte nonché provvedimenti di aggiornamento dell'AIA conseguenti ad istanze di modifica non sostanziale presentate da Ilva SpA;
- successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2014), in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 7 del D.L. 61/2013 come modificato dal successivo D.L. n. 136/2013 e dalla relativa legge di conversione n. 89 del 3 agosto 2013, approvava il "*Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria*" predisposto dal Comitato del tre esperti, volto a prevedere azioni e tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA. A mente delle norme innanzi citate l'approvazione del Piano equivale a modifica dell'AIA limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA: in particolare il decreto di approvazione del Piano costituisce integrazione alla medesima AIA e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 venivano approvate le modifiche al Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di cui al precedente DPCM del 14 marzo 2014;
- a fine Ottobre 2018 la società ArcelorMittal Italia S.p.A. comunicava di subentrare ad ILVA S.p.A. in A.S. nell'esercizio e nella gestione del Ramo d'Azienda a far data dal 1 novembre 2018, e, pertanto, di subentrare altresì in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, salvo che nella gestione di talune aree che sono ancora di prerogativa di ILVA in A.S. (Discarica "*Cementir*", Ex cava Due Mari, Discarica Mater Gratiae N-W, Discarica area gestione IRI, Collinette 1-7-8).

#### CONSIDERATO CHE:

- lo stato di criticità ambientale e sanitaria determinato dallo stabilimento siderurgico di Taranto, nonché la responsabilità dello Stato Italiano nel perdurare di tale condizione, sono stati riconosciuti dalla recentissima pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emessa in data 24 gennaio 2019, in esito a due distinti ricorsi interposti da cittadini pugliesi contro lo Stato Italiano (ricorsi poi oggetto di riunione e confluiti in una unica pronuncia);
- quest'ultima, in particolare, evidenzia che, nel caso analizzato, si è perpetrata una violazione degli articoli 8 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che riguardano rispettivamente il "*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*" e il "*Diritto a un ricorso effettivo*". La Corte, infatti, nella declinazione dei principi generali:
  - ha ricordato che gravi danni all'ambiente possono influire sul benessere degli individui e privarli del godimento del loro domicilio in modo da nuocere alla loro vita privata (*paragrafo 157*);
  - ha evidenziato che l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non si limita ad obbligare lo Stato ad astenersi da ingerenze arbitrarie, ponendo al contrario in capo allo stesso, oltre a tali obblighi "passivi", anche obblighi "attivi" inerenti al rispetto effettivo della vita privata; in tutti i casi, sia che si guardi la questione dal punto di vista dell'obbligo dello Stato ad adottare misure ragionevoli ed adeguate a proteggere i diritti della persona (ai sensi del primo comma dell'art. 8), sia che la si guardi dal punto di vista del divieto di ingerenze arbitrarie (ai sensi del secondo comma dell'art. 8), vanno applicati principi simili, tesi a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso (*paragrafo 158*);
  - gli Stati hanno l'obbligo "attivo" nel caso di attività pericolose di mettere in campo una regolamentazione adatta alla specificità dell'attività, in particolare con riferimento al livello di rischio risultante; tale regolamentazione deve disciplinare l'autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza e il controllo dell'attività in questione, così come imporre a tutti i soggetti interessati l'adozione di misure di ordine pratico per garantire la protezione efficace dei cittadini che possono essere esposti ai pericoli generati dall'attività in questione (*paragrafo 159*);
- alla luce dei principi generali sopra enucleati, applicandoli in concreto al caso in esame, la Corte:
  - ha rilevato che, sebbene non rientri nelle proprie competenze determinare con precisione le misure

che avrebbero dovuto essere assunte al fine di ridurre in maniera più efficace il livello di inquinamento, cionondimeno le spetta il compito di valutare se le autorità nazionali hanno affrontato la questione con la dovuta diligenza prendendo in considerazione l'insieme di tutti gli interessi concorrenti. A tal proposito, la Corte ricorda che spetta allo Stato dimostrare con elementi precisi e dettagliati le situazioni per le quali alcuni individui si trovano a dover sopportare pesanti carichi inquinanti in nome dell'interesse della società (*paragrafo 161*);

- ha constatato che, già a partire dagli anni '70, numerosi studi scientifici hanno riportato gli effetti nocivi delle emissioni dell'impianto ILVA di Taranto sull'ambiente e sulla salute umana e che i risultati di tali rapporti emanati da organismi statali e regionali non sono stati messi in discussione (*paragrafo 163*);
- ha messo in evidenza la circostanza che, nonostante i tentativi delle autorità nazionali tesi a conseguire il disinquinamento dell'area interessata, le attività messe in campo non hanno prodotto gli effetti sperati (*paragrafo 167*);
- ha rilevato che le misure preconizzate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 per migliorare l'impatto ambientale dell'impianto non sono state pienamente realizzate, tanto che tale fallimento è stato all'origine di una procedura d'infrazione europea. Inoltre, la completa attuazione del piano ambientale approvato nel 2014 è stata differita al mese di agosto del 2023. dando prova che la procedura che consente di raggiungere gli obiettivi igienico-sanitari perseguiti si dimostra di una estrema lentezza (*paragrafo 168*);
- ha evidenziato che il governo italiano è intervenuto in più occasioni attraverso misure normative urgenti (cd. Decreti Legge "Salva-ILVA" poi convertiti con modificazioni in Legge) al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'acciaieria, ad onta della constatazione - da parte delle autorità giudiziarie competenti - fondata su evidenze chimiche ed epidemiologiche, dell'esistenza di gravi rischi per la salute e per l'ambiente, assicurando inoltre l'immunità amministrativa e penale ai soggetti responsabili di garantire la conformità ai requisiti ambientali (i.e. l'amministratore provvisorio ed il futuro acquirente della società) (*paragrafo 169*). A questo si aggiunge una situazione di incertezza che deriva, da un lato, dalla crisi finanziaria della società e, dall'altro, dalla possibilità accordata al futuro acquirente di posticipare gli interventi di ambientalizzazione dell'impianto (*paragrafo 170*);
- ha registrato l'impasse in cui versa attualmente la gestione delle questioni ambientali legate all'attività produttiva dell'impianto da parte delle autorità nazionali (*paragrafo 171*);
- non può che constatare il prolungarsi di una situazione di inquinamento ambientale che mette in pericolo la salute della popolazione residente nell'area di ricaduta, che resta priva di informazioni riguardanti l'attuazione dell'ambientalizzazione del territorio in questione, in particolare per quanto riguarda il procrastinarsi della realizzazione degli interventi previsti (*paragrafo 172*);
- con riferimento al punto precedente, ha constatato che le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto delle persone interessate al rispetto della loro vita privata (*paragrafo 173*) e che non è stato rispettato l'obbligo di trovare il giusto equilibrio, da una parte, tra l'interesse dei cittadini a non subire gravi danni all'ambiente che possono influenzare il loro benessere e la loro vita privata e, dall'altra, della società nel suo complesso, determinando, di tal guisa, una *violazione del disposto dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* (*paragrafo 174*);
- ha rilevato inoltre una violazione dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ritenendo che non sia stata garantita la possibilità di ottenere misure per il disinquinamento delle aree interessate dalle emissioni inquinanti dello stabilimento siderurgico (*paragrafo 176*);
- in conseguenza delle violazioni riscontrate, la Corte ha ricordato che, in caso di sentenza che riscontri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato ha l'obbligo di individuare le misure generali da adottare nel proprio ordinamento giuridico interno per porre fine alla violazione ed eliminarne nel modo più efficace le conseguenze: spetta, pertanto, allo Stato in causa, con il controllo del Comitato dei Ministri, individuare i mezzi da utilizzare per adempiere a tale obbligazione prevista dall'art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (*paragrafo 179*);
- ai sensi dell'art. 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte ha dunque assegnato al

Comitato dei Ministri il compito di indicare al Governo Italiano le misure da adottare in termini pratici al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza (*paragrafo 181*);

- infine la Corte ha sottolineato che i lavori tesi a garantire l'ambientalizzazione dello stabilimento industriale e del territorio interessato dall'inquinamento da questo prodotto sono di importanza fondamentale ed urgenti e conclude, pertanto, ritenendo che il Piano Ambientale approvato dalle autorità nazionali - che contiene l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a garantire la protezione dell'ambiente e della salute della popolazione - debba essere implementato nel più breve tempo possibile (*paragrafo 182*);
- simili argomentazioni hanno peraltro fondato l'ordinanza del Tribunale di Taranto dell'8 febbraio 2019 che, nell'ambito dei giudizi identificati dai R.G. nn. 7297/17, 5568/17 e 10093/16, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 2 co. 5 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (conv. con modifiche in L. 4 marzo 2015, n. 20, come successivamente modificato dall'art. 1 co. 7 del D.L. 191/2015 8 conv. con modifiche in L. 13/2016), dall'art. 1 co. 4 lett. a) del D.L. 9 giugno 2016, n. 98 (conv. con modifiche dalla L. 151/2016) e dall'art. 6 co. 10bis, lett. a) e c) del D.L. 244/2016 (conv. con modif. dalla Legge 19/2017), in correlazione all'art. 3 co. 3 del D.L. 207/2012 (conv. con modif. dalla L. 231/2012) per contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della Costituzione, nella parte in cui ha prorogato alla scadenza dell'AIA (oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante lo stabilimento siderurgico di Taranto, nonché in relazione all'art. 2 co. 6 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (conv. con modif. dalla L. 4 marzo 2015, n. 20 nel testo attualmente in vigore dopo le successive modifiche operate dal D.L. 98/2016 e dal D.L. 244/2016), per contrasto con i succitati articoli, nella parte in cui prevede che *“le condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'acquirente, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti questi funzionalmente delegati in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro”*.

#### RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 5360430 del 18 ottobre 2018 il Direttore per la Qualità della vita della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, Veronica Manfredi, precisava che:
  1. *“Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione” e AM InvestCo Italy S.r.l. resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella domanda di AIA rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione;*
  2. *per quanto riguarda la procedura di infrazione per il superamento dei limiti del PM<sub>10</sub> fissati nella Direttiva 2008/50/CE (procedura 2014/2147) [...] la Commissione ha deciso a maggio 2018 di deferire l'Italia alla Corte;*
  3. *la Commissione segue la Procedura di Infrazione 2013/2077 relativa alle diverse violazioni della Direttiva 2010/75/UE per le emissioni industriali dello stabilimento siderurgico ILVA;*
  4. *la Commissione considera le suddette procedure di infrazione di fondamentale importanza e sta lavorando per trovare le migliori soluzioni possibili per assicurare la protezione della salute e dell'ambiente nelle regioni coinvolte.”;*
- ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 (ed. “Decreto Balduzzi”), in data 15 febbraio 2019 ARPA Puglia trasmetteva il Rapporto sulla Valutazione del Danno Sanitario per lo stabilimento “ILVA di Taranto”: in tale documento ARPA Puglia riferiva essere stata elaborata la Valutazione Integrata di Impatto Ambiente-Salute, finanziata dal Ministero della Salute, in collaborazione con AReSS Puglia, ARPA Puglia, ASL Taranto, Dipartimento di Epidemiologia, SSR del Lazio, ARPAE Emilia Romagna. In particolare da detta relazione si evince che *“sono stati stimati gli effetti sanitari del PM<sub>2.5</sub> derivante da riconversione del PM<sub>10</sub> (ottenuto moltiplicando il PM<sub>10</sub> per 0,5 = rapporto PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub> misurati presso centraline) emesso da ILVA (escluso porto), considerando tre scenari emissivi differenti (2010, 2012 e 2015):*
  - *scenario emissivo 2010: relativo ad una situazione emissiva passata (pre-Autorizzazione Integrata*

*Ambientale -AIA) riferita al 2010;*

- *scenario emissivo post-riesame AIA 2012: scenario delle emissioni ipotizzate in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (riesame AIA DVA. <sub>De</sub> C-2012-0000547 del 26/10/2012);*
- *scenario emissivo 2015: relativo ad una situazione emissiva più recente.*

*Alla luce delle risultanze si è rilevato, per ciascuno degli scenari considerati, **un rischio residuo non accettabile in termini di mortalità naturale per esposizioni a PM2.5, in particolare a carico dei residenti del quartiere Tamburi**.*

*Nelle conclusioni è altresì riportato che “alla luce delle persistenti criticità sanitarie, associate specificamente alle emissioni dello stabilimento siderurgico, e alla luce dei risultati delle attività di valutazione preventiva degli impatti sin qui elaborati nel contesto della L.R. 21/2012 e dei progetti CCM, **si ribadisce la necessità di prescrivere almeno l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il massimo contenimento delle emissioni...**”;*

- *in data 5 marzo 2019 si svolgeva presso il Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia un incontro a seguito di quanto pubblicato dagli organi di stampa in relazione ad un possibile incremento delle emissioni nell'area di Taranto ed alle conseguenti decisioni assunte dal Sindaco di Taranto (ordinanza di chiusura delle scuole adiacenti al Quartiere Tamburi). In tale occasione ARPA Puglia richiamava quanto già cristallizzato nella nota prot. n. 15566-32 del 1 marzo 2019 ovvero che “Per le deposizioni atmosferiche di microinquinanti organici si fornisce di seguito un aggiornamento alle più recenti rilevazioni disponibili (ottobre 2018) per PCDD/F, PCB, BaP per tutte le postazioni attive nel territorio di Taranto, per un utile confronto di quanto rilevato per la postazione “Deledda” rispetto al fondo urbano “Talsano” e alla postazione industriale “AGL2”, rispettivamente corrispondenti ai valori minimi e massimi per l'intera rete deposimetrica gestita da ARPA Puglia relativamente all'anno 2018. È possibile osservare come le concentrazioni di microinquinanti organici mostrino complessivamente un andamento al rialzo per tutte le postazioni rispetto ai valori minimi per la serie storica, ormai decennale, registrati negli anni 2016-2017, e come la postazione “Deledda” si collochi nell'intervallo superiore per il parametro Benzo(a)pirene, mentre per le diossine risulta significativamente inferiore alle postazioni “Orsini”, “AGL2” e “Masseria Carmine”, quest'ultima interessata dal più rilevante incremento, pari ad un ordine di grandezza, rispetto ai valori dei due anni precedenti. È opportuno tuttavia sottolineare come la postazione “Deledda” sia sottovento rispetto ai venti prevalenti sia alle c.d. “Collinette ecologiche”, delle quali subiscono impatto, ma anche all'intera area industriale, ed in particolare al complesso siderurgico, con sovrapposizione dei contributi individuali.”;*
- *con nota prot. n. 992 dell'8 marzo 2019 la Regione Puglia formulava al MATTM istanza di riesame del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento siderurgico di Taranto, chiedendo, tra le altre, che in caso di accoglimento della suddetta istanza, lo stabilimento siderurgico riduca i livelli di produzione dell'acciaio almeno del 50% rispetto ai livelli produttivi attualmente in essere.*

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- *come rappresentato nelle sedi internazionali di Parigi (COP 21), Marrakech (COP22), Bonn (COP23) ed in ultimo a Bruxelles in occasione di apertura dei lavori per la redazione del parere sulla strategia “Un pianeta pulito per tutti —Una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e senza impatto sul clima”, del quale il Presidente della Regione è Rapporteur, nel programma regionale di Governo rientra la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico;*
- *con nota prot. 372 del 16 gennaio 2019 la Regione Puglia chiedeva all'Organizzazione Mondiale della Sanità di redigere una Valutazione di Impatto Sanitario dello stabilimento siderurgico di Taranto;*
- *con altra nota prot. 1598 dell'8 marzo 2019 è stata acquisita la proposta dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa avente ad oggetto la valutazione dell'impatto sanitario dell'acciaieria di Taranto.*

**ATTESO ALTRESÌ CHE** al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività

previste dallo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità che si approva con la presente Delibera, si rende necessario procedere alla variazione di bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 di cui alla successiva sezione contabile.

Per tutto quanto sopra premesso:

- **visto** il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2014, n.126 recante *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009”*;
- **rilevato** che l’art. 51 comma 2, del sopra richiamato decreto prevede che, con provvedimento amministrativo, la Giunta autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- **vista** la l.r. del 28 dicembre 2018 n. 67 rubricata *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”* nonché la l.r. del 28 dicembre 2018, n. 68 rubricata *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”*;
- **vista** la DGR n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 previsto dall’art.39 co. 10 del d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e smi, si propone:
  - di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità che è parte integrante e sostanziale del presente atto specificando che viene allegato anche il relativo format in lingua inglese trasmesso dall’OMS;
  - di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. del 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, cristallizzato nella soprastante sezione contabile, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività previste dal prefato Accordo;
  - di autorizzare Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla sottoscrizione del citato Accordo di collaborazione, apportando in tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, nonché ad avvalersi delle competenze degli Enti e dei soggetti competenti in materia ambientale e sanitaria, con i quali sussistono già dei rapporti convenzionali e di collaborazione;
  - di incaricare il medesimo Direttore a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari.

Tutto ciò premesso e considerato, il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001  
e smi e della l.r. n. 28/01 e smi**

Il Presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

**BILANCIO AUTONOMO**

**Disporre variazione al Bilancio autonomo parte spesa nell’e.f. 2019**

**PARTE SPESA**

**C.R.A. 65.01**

**SPESA NON RICORRENTE**

**Codice UE: 8 “spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”**



Capitolo	Declaratoria capitolo	Missione, Programma e titolo	Codifica Piano dei Conti finanziario	Variazione e.f. 2019 Competenza e Cassa
908000	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - ART. 60 L.R. N. 40/2016 BILANCIO DI PREVISIONE 2017- 2019)</b>	<b>Missione 09 -</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 08 -</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	<b>U.1.03.02.99.000</b>	<b>- 147.888,75</b>
<b>C.N.I. 908018</b>	<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO</b>	<b>Missione 09 -</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 08 -</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento <b>Titolo 1 -</b> Spese correnti	<b>U.1.04.05.04.000</b>	<b>+ 147.888,75</b>

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di Euro 147.888,75 a carico del bilancio regionale che trova copertura con lo stanziamento disponibile sul capitolo di nuova istituzione C.N.I. 908018 "Spese di Funzionamento connesse alle attività di decarbonizzazione dell'industria Pugliese - Trasferimenti correnti al Resto del mondo" previa variazione di Bilancio di cui alla presente sezione e corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Direttore del Dipartimento.

Si attesta che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base di quanto riferito, propongono alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea;
- **vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari estensori e dal Direttore del Dipartimento;

- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

di fare propria la relazione congiunta del Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano e dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Giovanni Francesco Stea, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- **di approvare** lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia ed Organizzazione Mondiale della Sanità che è parte integrante e sostanziale del presente atto specificando che viene allegato anche il relativo format in lingua inglese trasmesso dall'OMS;
- **di approvare**, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs. del 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, cristallizzato nella soprastante sezione contabile, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività previste dal prefato Accordo;
- **di autorizzare** il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla sottoscrizione del citato Accordo di collaborazione, apportando in tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie, nonché ad avvalersi delle competenze degli Enti e dei soggetti competenti in materia ambientale e sanitaria, con i quali sussistono già dei rapporti convenzionali e di collaborazione;
- **di incaricare** il medesimo Direttore a porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell' "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**ACCORDO**  
tra  
**L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA (OMS)**  
e  
**il Governo della Regione Puglia**

(di seguito denominato il "Donatore")

- I. Il presente Accordo riguarda un contributo finanziario che deve essere apportato dal "**Donatore**" all'OMS verso l'attuazione della *Valutazione dell'impatto sulla salute delle attività legate agli impianti siderurgici a Taranto*, la quale è delineata nell'allegato I alla presente e che è di seguito denominata il "Progetto". L'allegato I è parte integrante del presente Accordo.
- II. Il budget per le attività finanziate dal contributo è delineato nell'allegato I. Prima dell'introduzione di cambiamenti di grande portata tra una categoria di spesa e un'altra che potrebbero essere ritenuti necessari nel corso dell'attuazione delle attività, l'OMS consulta il Donatore.
- III. Responsabilità
1. L'OMS è responsabile del monitoraggio e dell'attuazione del Progetto.
  2. Il Donatore è responsabile della fornitura di fondi all'OMS per il Progetto, in conformità ai termini del presente Accordo e del suo allegato I.
- IV. Accordi finanziari
1. Scadenario dei pagamenti

L'importo totale del contributo è di € 147,888.75.

Il contributo sarà versato in formula unica alla data della firma del presente Accordo di entrambe le parti, per coprire l'intero progetto in conformità con le seguenti scadenze.

La rata iniziale sarà pagata alla data di firma del presente Accordo:

€ 118,311.00      *Alla data della firma*

€ 29,577.75      *Alla data della relazione finanziaria  
finale*

2. Pagamento del contributo

Il contributo di € 147,888.75 sarà depositato secondo il suddetto scadenario dei pagamenti sul conto bancario dell'OMS con sede a Ginevra:

€      Organizzazione Mondiale della Sanità  
IBAN: CH8500240240C01699201  
UBS AG  
SWIFT - UBSWCHZH 80A  
1211 Ginevra 2, Svizzera



Pagina 2

e i dettagli del contributo chiaramente identificati usando *[Numero di Riferimento dell'Accordo]*

3. Utilizzo dei fondi e contabilità

(i) Il contributo sarà usato per gli scopi indicati nell'allegato I e sarà amministrato in base al regolamento finanziario, alle regole di gestione finanziaria e alle pratiche dell'OMS.

(ii) Nell'ambito del presente Accordo, il 13% della spesa sarà dedotto dall'OMS per coprire i costi indiretti di sostegno amministrativo, in conformità con la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità (WHA34.17.)

(iii) Eventuali interessi maturati sul saldo di cassa del contributo sarà usato in conformità con il regolamento finanziario, le regole di gestione finanziaria e le pratiche dell'OMS.

(iv) Le entrate e le uscite registrate in relazione al contributo saranno identificate e conservate separatamente dall'OMS nel rispettivo conto.

(v) Qualsiasi saldo del contributo che sia in sospeso al momento del completamento del Progetto, o della cessazione del presente Accordo e dopo che tutti le passività finanziarie sostenute dall'OMS prima del completamento o della cessazione siano stati totalmente liquidate, sarà trattato nella maniera seguente:

V. Attuazione

1. Periodo di attuazione

La data di inizio Progetto sarà la data della ricezione della prima rata.  
La data di fine Progetto sarà 12 mesi dopo.

L'OMS non avrà alcun obbligo di attuare il Progetto a meno che siano stati ricevuti tutti i fondi necessari ai fini dell'attuazione. Se la data di inizio viene posticipata per quella ragione, la data di fine progetto sarà ugualmente posticipata.

Il Donatore concederà all'OMS un periodo di massimo tre mesi dopo il completamento del Progetto, o qualsiasi cessazione del presente Accordo (data di chiusura), per erogare tutti i gravami per le attività portate a termine dall'OMS prima del termine o della cessazione.

VI. Attività di resoconto

1. Tecnico

Non vi sarà alcuna relazione tecnica. Invece, i prodotti intermedi ed i risultati saranno condivisi tra l'OMS e il Donatore man mano che si rendono disponibili durante l'attuazione del lavoro, come nell'allegato 1.

2. Finanziario

(i) Le entrate e le spese registrate in relazione al contributo devono essere incluse nelle relazioni finanziarie dell'OMS presentate all'Assemblea mondiale della sanità su base annuale. I rendiconti finanziari delle entrate e delle spese certificati devono essere forniti al donatore su base annuale, su richiesta.



Pagina 3

(ii) Una dichiarazione finanziaria certificata finale (Final Certified Financial Statement - FCFS) delle entrate e delle spese sarà fornita dall'OMS entro la data di chiusura dell'Accordo (vale a dire, dopo il regolamento di tutti gli impegni per le attività avviate dall'OMS prima del completamento o della risoluzione anticipata dell'Accordo).

VII. Controllo

Resta inteso che tutti i contributi all'OMS sono soggetti esclusivamente alle procedure di controllo interno ed esterno. La certificazione dei conti e della relazione di revisione fatta dagli auditor esterni viene messa a disposizione dell'Assemblea mondiale della sanità su base annuale. Il donatore può richiederne copia.

VIII. Riconoscimento

L'OMS farà un riconoscimento appropriato del contributo in tutte le sue pubblicazioni provenienti dal Progetto, o in relazioni che sono abitualmente messe a disposizione dei suoi Stati membri. In assenza del consenso dell'altra parte, nessuna parte può fare altrimenti riferimento al contributo o al rapporto tra le parti in qualsiasi materiale di natura promozionale. Ovviamente i donatori hanno sempre il diritto di fare riferimento alle loro donazioni nei loro documenti interni e nelle loro relazioni annuali.

IX. Risoluzione

Ciascuna delle parti può dare all'altra la notifica di risoluzione del presente Accordo. Tale risoluzione entrerà in vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica, fatta salva la liquidazione di eventuali impegni in sospeso.

X. Comunicazioni

Le comunicazioni richieste in base al presente Accordo devono essere in forma scritta e devono essere consegnate personalmente o inviate per posta raccomandata o certificata o facsimile ai seguenti indirizzi:

**All'OMS**

Organizzazione Mondiale della Sanità:  
Ufficio regionale per l'Europa, Divisione di politica e governance per la salute e il benessere  
all'attenzione di Piroška Östlin, Direttore  
Tel: +45 IPCC, 7000.  
Fax: +45 IPCC, 7001.  
Email: ostlinp@who.int

In copia a:  
Marco Martuzzi  
Tel: +49 (0)228 815 0410  
Email: martuzzim@who.int

**Al donatore:**

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio  
Ufficio legale: Lungomare Nazario Sauro 33 70100 Bari  
Ufficio amministrativo Via Gentile 52, 70100 Bari  
num.t el. italiano: +39 080 5407805 / +39 080 5407876  
PEC: [dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

In copia a:



Pagina 4

Direttore Ing. Barbara Valenzano  
 E-mail: [b.valenzano@regione.puglia.it](mailto:b.valenzano@regione.puglia.it)  
 PEC: [dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)

o altri indirizzi come se ciascuna delle parti abbia notificato l'altra parte.  
 Si ritiene che qualsiasi comunicazione di questo genere sia stata data o fatta alla data in cui tale lettera è stata consegnata a mano, registrata o trasmessa dall'operatore del fax del mittente, ma qualsiasi ipotesi di effettivo avviso sarà soggetta a confutazione per dimostrare che non è stata effettivamente ricevuto.

#### XI. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà soggetta a conciliazione, a meno che non sia risolta in modo amichevole. In caso di fallimento di quest'ultimo, la controversia sarà risolta mediante arbitrato. L'arbitrato sarà condotto secondo le modalità da concordare tra le parti o, in assenza di Accordo, con le regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale. Le parti accettano il lodo arbitrale come finale.

#### XII. Privilegi e immunità dell'OMS

Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo deve essere interpretato come una rinuncia a uno qualsiasi dei privilegi e delle immunità di cui gode l'OMS ai sensi del diritto nazionale e internazionale, e / o come sottomettere l'OMS a qualsiasi giurisdizione di un tribunale nazionale.

Approvato a nome della  
 Regione Puglia:

Approvato a nome della  
 Organizzazione Mondiale della Sanità:

.....  
 Ing. Barbara Valenzano  
 Direttore Regionale

.....  
 Dr Piroska Östlin  
 Direttore Regionale ad interim

Luogo:..... Luogo:.....

Data: ..... Data:

Il presente allegato è costituito da  
 n. 4 facciate ed è parte  
 integrante del provvedimento avente  
 codice cifra A09/DEU/2019/00015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
*ing. Barbara Valenzano*




- Present the project in a kick off meeting open to key stakeholders
- Compile an inventory of selected studies, assessments, acts, decisions
- Gather relevant data (health, environment etc) and create database
- Design and carry out the HIA
- Present results in public launch event

### Expected results and deliverables

Expected deliverables are:

- Creation of an international working group
- WHO report: HIA of steelwork activities in Taranto
- Formulation of policy advice and recommendations for monitoring and evaluation
- Participation in kickoff event at beginning and launch event

Intermediate products and deliverables will be shared between WHO and Regione Puglia as they become available during the implementation of the work. For example, partial assessments of alternative scenarios, if available, will be exchanged and discussed during the project implementation.

### Budget (€)

WHO Personnel	Senior expert (months)	3	12,000.00	36,000.00
	Technical officer (months)	8	8,000.00	64,000.00
	Admin support (months)	2	4,000.00	8,000.00
Advisors	Senior expert (months)	3	12,000.00	36,000.00
	advisor (months)	2	8,000.00	16,000.00
	Participation of WHO staff in technical meetings	12	1,000.00	12,000.00
Travel				
Misc	Equipment			2,500.00
<b>Total direct costs</b>				<b>174,500.00</b>
<b>Indirect costs (13%)</b>				<b>22,685.00</b>
Total project costs				197,185.00
WHO's contribution			25%	49,296.25
Regione Puglia contribution			75%	147,888.75
<b>Total requested contribution</b>				<b>147,888.75</b>

The following items will be financially covered by Regione Puglia in addition to the budget above:

- Expenses for organizing and conducting project meetings and events (with the exception of travel costs of WHO staff).
- Translation into and from Italian of documents; interpreting at meetings, if necessary
- Printing and publication of reports, documents, materials



## DONOR AGREEMENT

Between

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

And

The regional government of Puglia (Regione Puglia)

---

(herein after referred to as the "Donor")

I. This Agreement relates to a financial contribution to be made by the "Donor" to WHO towards the implementation of the *Health Impact Assessment of steel plant activities in Taranto*, which is outlined in Annex I hereto, and which is hereinafter referred to as the "Project". Annex I is an integral part of this Agreement.

II. The budget for the activities financed by the contribution is set out in Annex I. Prior to effecting major changes between categories of expenditure that may be found necessary in the course of implementing the activities, WHO shall consult the Donor.

III. Responsibility

1. WHO shall be responsible for the monitoring and implementation of the Project.
2. The Donor shall be responsible for the provision of funds to WHO for the Project, in accordance with the terms of this Agreement and its Annex I.

IV. Financial arrangements

1. Schedule of payments

The total amount of the contribution is € 147,888.75.

The contribution shall be paid in one instalment on signature of this Agreement by both parties, to cover the entire project in accordance with the following schedule.

The initial instalment shall be paid upon signature of this Agreement:

€ 118,311.00      *On date of 2<sup>nd</sup> signature.*

€ 29,577.75      *On submission of final financial report*

2. Payment of contribution

The € contribution shall be deposited according to the above schedule of payments in the WHO's Geneva bank account:

€      World Health Organization  
IBAN: CH8500240240C01699201





Page 2

UBS AG  
SWIFT - UBSWCHZH 80A  
1211 Genève 2, Switzerland

and the details of the contribution clearly identified using *[Agreement Reference Number]*

3. Utilization of funds and accounting

(i) The contribution shall be used for the purposes indicated in Annex I hereto and shall be administered in accordance with the Financial Regulations and Rules, and financial and administrative rules and practices of WHO.

(ii) Under this Agreement, 13% of expenditure will be deducted by WHO to cover the indirect costs of administrative support, in accordance with World Health Assembly resolution WHA34.17.

(iii) Any interest earned on the cash balance of the contribution shall be used in accordance with WHO Financial Regulations and Rules, and financial and administrative rules and practices of WHO.

(iv) Income and expenditure recorded in respect of the contribution shall be identified and kept separately by WHO in the relevant account.

(v) Any balance of the contribution that is outstanding at the time of completion of the Project, or of termination of this Agreement, and after all encumbrances (financial liabilities) incurred by WHO prior to completion or termination have been fully liquidated, shall be treated in the following manner:

V. Implementation

1. Period of implementation

The start date of the Project shall be the date of the receipt of the first instalment.  
The end date of the Project shall be 12 months after.

WHO shall have no obligation to implement the Project unless all necessary and sufficient funds for the implementation have been received by WHO. If the start date is postponed for that reason, the end date shall be extended accordingly.

The Donor shall allow WHO a period of up to three months after completion of the Project, or any termination of this Agreement (close date), to liquidate all encumbrances for activities completed by WHO prior to completion or termination.

VI. Reporting

1. Technical

There shall be no technical report as such. Instead, intermediate products and deliverables will be shared between WHO and the Donor as they become available during the implementation of the work, as per Annex 1.

2. Financial

(i) The income and expenditure recorded in respect of the contribution shall be included in the WHO Financial Reports submitted to the World Health Assembly on an annual



Page 3

basis. Certified financial statements of income and expenditure shall be provided to the Donor on a yearly basis, upon request.

(ii) A Final Certified Financial Statement (FCFS) of income and expenditure will be provided by WHO, by the close date of the Agreement (namely, after settlement of all encumbrances for activities started by WHO prior to completion or early termination of the Agreement).

VII. Audit

It is understood that all contributions to WHO are subject exclusively to its internal and external auditing procedures. The External Auditors' certification of accounts and audit report is made available to the World Health Assembly on an annual basis. The Donor may request a copy.

VIII. Acknowledgement

WHO will make an appropriate acknowledgement of the contribution in all of its publications emanating from the Project, or in reports that are habitually made available to its Member States. In the absence of the consent of the other party, neither party may otherwise refer to the contribution or to the relationship between the parties in any material of a promotional nature. Of course, donors are always entitled to make reference to their donations in their internal documents and in their annual reports.

IX. Termination

Either party may give the other notice of termination of this Agreement. Such termination shall enter into effect six months after notice has been received, subject to the settlement of any outstanding encumbrances.

X. Notices

Any notices required under this Agreement shall be in writing and shall be delivered personally or sent by registered or certified mail or facsimile to the following addresses:

**To WHO:**

World Health Organization  
Regional Office for Europe, Division of Policy and Governance for Health and Well-being  
Attn: Pirooska Östlin, Director  
Tel nr: +45 4533 7000  
Fax nr: +45 4533 7001  
Email: ostlinp@who.int

With copies to:  
Marco Martuzzi  
Tel: +49 228 815 0410  
Email: martuzzim@who.int

**To the Donor:**

Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio  
Legal Office: Lungomare Nazario Sauro 33 70100 Bari  
Administrative Office: Via Gentile 52, 70100 Bari  
ItalyTel nr: +39 080 5407805 / +39 080 5407876  
Email: [dipartimento.mobilitaqualurboppbbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppbbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)



Page 4

With copies to:

Director Barbara Valenzano  
 email: b.valenzano@regione.puglia.it

or such other addresses as either party shall have notified the other party.

Any such communication shall be deemed to have been given or made on the date such letter was hand-delivered, registered or transmitted from the sender's facsimile operator, but any assumption of actual notice shall be subject to rebuttal to show that it has not actually been received.

#### XI. Settlement of disputes

Any dispute relating to the interpretation or application of this Agreement shall, unless amicably settled, be subject to conciliation. In the event of failure of the latter, the dispute shall be settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the modalities to be agreed upon by the parties or, in the absence of agreement, with the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce. The parties shall accept the arbitral award as final.

#### XII. Privileges and immunities of WHO

Nothing contained in this Agreement shall be construed as a waiver of any of the privileges and immunities enjoyed by WHO under national and international law, and/or as submitting WHO to any national court jurisdiction.

Accepted on behalf of the  
 Regione Puglia:

Accepted on behalf of the  
 World Health Organization:

.....  
 Eng Barbara Valenzano  
 Regional Director

.....  
 Dr Piroška Östlin  
 Acting Regional Director

Place:.....


Place:.....

Date:.....

Date:.....

Il presente allegato è costituito da  
 n. 5 facciate ed è parte  
 integrante del provvedimento avente  
 codice cifra A03/DEL/2013/00015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 ing. Barbara Valenzano






WORLD HEALTH ORGANIZATION  
 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ  
 WELTGESUNDHEITSORGANISATION  
 ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

REGIONAL OFFICE FOR EUROPE  
 BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE  
 REGIONALBURO FÜR EUROPA  
 ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

Head office:

UN City, Marmorvej 51,  
 DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark  
 Tel.: +45 45 33 70 00; Fax: +45 45 33 70 01  
 Email: [eurocontact@who.int](mailto:eurocontact@who.int)  
 Website: <http://www.euro.who.int>

Our reference:  
 Notre référence:  
 Unser Zeichen:  
 См. наш номер:

BON/wew

Your reference:  
 Votre référence:  
 Ihr Zeichen:  
 На Ваш номер:

Date: 6 March 2019

Segreteria,  
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
 Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio  
 Regione Puglia  
 Lungomare Nazario Sauro 33  
 70100 Bari  
 Italy

[dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@regione.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@regione.puglia.it)


Dear Sir/Madam.

### Proposal for Health Impact Assessment of steel plant activities in Taranto

This proposal is submitted to confirm WHO's willingness to implement the project as described in the attachment.

A formal agreement will follow shortly.

Yours faithfully,

  
 Francesca Racioppi  
 Head of Office

Enclosures:  
 Proposal



WHO European Centre for Environment and Health

Platz der Vereinten Nationen 1  
 D-53113 Bonn  
 Germany

Tel.: +49 228 815 0400  
 Fax: +49 228 815 0440

Email: [euroeceh@who.int](mailto:euroeceh@who.int)  
 Website: <http://www.euro.who.int/ecehbonn>

# Health Impact Assessment of steel plant activities in Taranto

Proposal by the World Health Organization Regional Office for Europe

Draft v3, March 2019

## Rationale

Regione Puglia requested a health impact assessment of the industrial activities related to steel production in Taranto. The industrial plant in Taranto is a large facility including major steel production and contributing activities, located near densely populated areas. Local health and well-being are affected and some important restrictions, such as schools closure when the wind produces high exposures, are still in place. Numerous studies and assessments have been carried out in the last two decades, by the Region itself and others, including several epidemiological evaluations and health impact assessments. Excesses of several health endpoints have been documented among the resident population, including long- and short-term ones. These excesses strongly indicate the past and persisting presence of environmental pollutants. A health impact assessment is hereby proposed based on taking stock of the existing evidence, critically re-assessing previous HIA exercises and draw a comprehensive picture of the health implications of the steel activities in Taranto, in order to consider realistic future scenarios, inform remediation policies and promote sustainable choices in the region.

## Objectives

The overall objective of the project is to conduct a prospective health impact assessment of the Taranto steelworks. The HIA will be conducted applying state of the art methodology; it will take stock of the extensive data and assessments previously conducted; it will map and, if appropriate, involve key stakeholders and interested parties; it will include quantitative and qualitative information, and aim at developing a broad picture addressing the wide context of sustainability and strategic issues of industrial production and consumption; it will consider the scenarios of future industrial activities currently under discussion; it will ultimately aim at providing concrete advice on policies that protect and promote human health. Specific objectives are as follows:

- Create a working group with international and national experts
- Review and evaluate available evidence on the health impact of the Taranto steelworks
- Identify the key actions, policy option and scenarios of future industrial activities of the steel facilities
- Assess the likely health impacts of these options
- Promote consultation with relevant stakeholders, aiming at consensus- based conclusions
- Share the outcomes of the exercise with the broad international HIA community
- Contribute to strengthen local HIA technical capacities.

## Steps and activities

The HIA will take 12 months and include the following activities:

- Identify key experts and establish a working group
- Identify stakeholders and develop consultation/communication plan

Il presente allegato è costituito da n. 2 fasci ed è parte integrante del provvedimento avente codice cifra A09/DEL/2019/00015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
ing. Barbara Valenzano



Bilancio previsione 2019 - 2020 - 2021

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE  
 PROTOCOLLO A09/2019/15 TIPO DELIBERA DEL

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
U0908000	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - ART. 60 L.R. N. 40/2016 (BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019)	AUTONOMO	147.888,75-	147.888,75-	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione Capitolo	Tipo Bilancio	Cassa	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
U0908018	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI DECARBONIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA PUGLIESE - TRASFERIMENTI CORRENTI AL RESTO DEL MONDO	AUTONOMO	147.888,75	147.888,75	0,00	0,00

Descrizione Capitolo	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018	Cassa	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IL RESPONSABILE A.P.  
 BILANCIO VARIAZIONI RENDICONTO  
 - Giuseppe Argento DIFONZO -

IL DIRIGENTE  
 SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA  
 - Dott. Maria PALADINO -